



Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070656

-AREA SERVIZI TECNICI -

REGOLAMENTO

PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ALBO PROVINCIALE DELLE
IMPRESE PER LE PROCEDURE DI COTTIMO

PREMESSA

(Principi e richiamo ai protocolli di legalità)

Il presente regolamento disciplina l'affidamento lavori, di cui al successivo art. 1), in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Ente e si ispira ai seguenti principi: imparzialità, trasparenza, buon andamento nella gestione economica; perseguimento delle finalità di pubblico interesse; massima partecipazione dei concorrenti alle gare, nel rispetto dei requisiti funzionali minimi di cui ciascuno di essi deve essere munito e degli standards tecnici richiesti nei singoli settori; armonizzazione delle esigenze di massima economicità con quelle di obiettività delle scelte.

Inoltre, il regolamento ed i relativi allegati si uniformano ai protocolli per la legalità stipulati il 18/05/2005 e 12/06/2003 tra la Prefettura di Caltanissetta, la Provincia, altri enti locali del territorio ed istituzioni varie nonchè al protocollo di legalità stipulato il 12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture della Sicilia, l'Autorità di Vigilanza sui ll.pp., l'INPS e l'INAIL

Art. 1

(Istituzione Albo)

1.E' istituito l'albo delle imprese della Provincia Regionale di Caltanissetta (di seguito denominato "Albo") per l'affidamento dei lavori mediante cottimo appalto (articolo 24 bis del testo della legge 11/02/1994 n. 109 coordinato con le norme delle leggi regionali 2/8/2002 n. 7, 19/05/2003 n. 7 e 29/11/2005 n. 16 e successive modifiche).

Art. 2

(Composizione Albo)

1.Sono iscritte all'Albo le imprese che ne fanno richiesta e che siano iscritte al Registro imprese e/o Albo artigiani della C.C.I.A.A., oppure risultino in possesso di certificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), previste dal decreto Presidente della Repubblica n. 34 del 25.01.2000 e successive modifiche.

2.Tutte le imprese iscritte all'Albo possono assumere lavori a mezzo cottimo appalto sino all'importo massimo di • 150.000,00

(considerando cumulativamente le seguenti procedure di affidamento: cottimo appalto e trattativa privata) fermo restante il disposto dell'articolo 8 comma 11 quinquies lettere a), b), c) e successive modifiche, come riportato nel testo della legge 11/02/1994 n. 109 coordinato con le norme delle leggi regionali 2/8/2002 n. 7, 19/05/2003 n. 7 e 29/11/2005 n. 16. Per gli Artigiani, i due anni di iscrizione decorrono dalla data di deliberazione della specifica commissione, riportata nel relativo certificato camerale; per le cooperative si farà riferimento all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con decreto del 23/6/04 del Ministero delle Attività Produttive.

3. L'Albo comprende le specializzazioni riportate nell'allegato "A" e conformi a quelle individuate dal decreto Presidente della Repubblica 34/2000. Per il riconoscimento della categoria "OS2" (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico) le imprese devono dimostrare, a mezzo certificato camerale e/o SOA, di avere nel proprio organico la figura del restauratore come definito dall'articolo 7 del decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 3/8/2000 n. 294 e successive modifiche. Le specializzazioni dell'Albo sono integrate con la sezione speciale "MMM" - "movimentazione materiale con mezzi meccanici" correlata ad apposito archivio dal quale si evinca il parco mezzi disponibile. La disponibilità del mezzo da parte dell'impresa è dimostrata, in sede di iscrizione o modifica di iscrizione, con le copie xerografiche, conformi all'originale, dei libretti di immatricolazioni e/o documentazione tecnica o fiscale con numero di telaio e/o contratto di leasing, al fine di verificare l'effettivo possesso. L'iscrizione nella sezione "MMM" è vincolata all'iscrizione in una delle specializzazioni dell'Albo.

4. L'Albo è strutturato con processi informatici, fermo restante che, l'Ufficio preposto, dovrà provvedere con periodicità, non superiore al semestre, ad effettuare copia, su idonei supporti, dei dati inerenti l'Albo.

5. La tenuta della documentazione inerente la gestione dell'Albo ed i dati sensibili riferentesi alle persone delle imprese

iscritte, devono essere trattati a norma del codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003) e successive modifiche ed in conformità alla delibera di Giunta Provinciale n. 93 del 31.03.2000 e successive modifiche.

Art. 3
(Iscrizione)

1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, i richiedenti devono presentare istanza, regolarizzata secondo le vigenti norme sull'imposta di bollo, indirizzata al Presidente della Provincia Regionale di Caltanissetta - Servizio Albo Provinciale delle Imprese.

2. All'istanza di iscrizione dovrà essere allegata, in conformità al decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche, apposita dichiarazione, sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio, conforme agli schemi predisposti, dall'Ufficio competente, per le diverse forme giuridiche delle Imprese, riportati nell'allegato "B". In tali schemi di dichiarazione è indicato il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione e/o modifica di iscrizione all'Albo. Detti schemi saranno, costantemente, adeguati dal competente Ufficio, alle innovazioni Legislative, prescindendo da ogni ulteriore forma di approvazione amministrativa. Inoltre, all'istanza dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la certificazione relativa alle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del decreto Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 da prodursi a mezzo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio inclusa negli schemi di istanze di iscrizione o modifica iscrizione predisposti, dall'Ufficio competente, per le diverse forme giuridiche delle Imprese, riportati nell'allegato "B" e dovrà essere allegata, altresì, copia, resa conforme all'originale, della richiesta di informative antimafia inoltrata alla Prefettura competente ai sensi del comma 6 dell'art.10 del decreto Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252.

3. Le dichiarazioni relative alle iscrizioni camerali, alle attestazioni SOA, all'Albo delle Società Cooperative, al casellario giudiziale generale, ai carichi pendenti ed al fallimentare, contenute nell'istanza di cui al comma 2, del presente articolo, saranno sottoposte agli accertamenti prescritti dal decreto Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche. Rientra nella discrezionalità dell'ufficio estendere gli accertamenti prescritti in dipendenza di eventuali esigenze derivanti dall'istruttoria di iscrizione o modifica di iscrizione. Gli accertamenti del presente comma sono effettuati sulle imprese iscritte all'Albo, durante il corso dell'anno, secondo le esigenze rilevate dall'Ufficio.
4. Non possono essere iscritte all'Albo imprese individuali il cui titolare risulti affidatario dell'incarico di direttore tecnico (articolo 26 decreto Presidente della Repubblica n. 34 del 25.01.2000 e successive modifiche) e/o Responsabile Tecnico legge 46/90 di altra impresa già iscritta all'Albo nè possono iscriversi all'Albo imprese che hanno il proprio Direttore Tecnico con la qualifica di Responsabile Tecnico legge 46/90 di altra impresa già iscritta all'Albo.
5. Non possono essere iscritte all'Albo imprese per le quali viene rilevata, dai certificati camerali, inattività.
6. Non possono essere iscritte all'Albo imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
7. Non possono essere iscritte all'Albo imprese i cui soggetti legali rappresentanti e/o soci per le società in nome collettivo e per le società in accomandita semplice, rappresentano legalmente altre imprese iscritte all'Albo.
8. Non possono essere iscritte all'Albo imprese a carico delle quali, in forma singola, associata, consorziata o di società cooperativa, risultano tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose dalle certificazioni relative alle informazioni antimafia.

Art. 4

(Procedura e mantenimento iscrizione)

1. L'iscrizione all'Albo ha effetto permanente.
2. L'iscritto all'Albo ha l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni, a mezzo istanza, regolarizzata secondo le vigenti norme sull'imposta di bollo, indirizzata al Presidente della Provincia Regionale di Caltanissetta - Servizio Albo Provinciale delle Imprese, tutte le variazioni che dovessero sopravvenire rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di iscrizione e/o modificazione *(al solo titolo esemplificativo e non esaustivo le variazioni comprendono: cambio sede legale, cambio recapito postale e/o indirizzo di posta elettronica, trasformazione societaria, modifiche e/o inserimento e/o recesso di legali rappresentanti, direttori tecnici, soci per le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, responsabili tecnici legge 46/90, variazioni delle attività riportate nei certificati camerale nonchè dei requisiti di categoria delle attestazioni SOA, variazioni del parco mezzi per gli iscritti nella specifica sezione "movimentazione con mezzi meccanici", acquisizione di attestazione SOA, anche per le imprese iscritte all'Albo Artigiani della C.C.I.A.A.)*.

Le variazioni del recapito postale, indirizzo di posta elettronica e dei recapiti telefonici sono effettuate con semplice comunicazione esente dall'imposta di bollo.

Inoltre tutti gli iscritti all'Albo, entro il 30 gennaio di ogni anno, devono presentare, a pena di sospensione dell'iscrizione, la certificazione relativa alle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del decreto Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 da prodursi a mezzo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui allo specifico schema predisposto dall'Ufficio competente ed incluso nell'allegato "B"; alla dichiarazione annuale deve essere allegata copia, resa conforme all'originale, della richiesta di informative antimafia inoltrata alla Prefettura competente ai sensi del comma 6 dell'art.10 del decreto Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252.

3. L'istanza di iscrizione e/o modificazione attiva, da parte dell'ufficio, preposto, il procedimento istruttorio, finalizzato al riconoscimento delle specializzazioni dell'allegato "A",

comprendente la valutazione dell'attività descritta nei certificati camerali e/o le qualificazioni riportate nel certificato SOA nonché l'accertamento di cui al comma 3 del precedente articolo 3 ed al riconoscimento di tutti i soggetti che rappresentano l'impresa sia nella struttura amministrativa (*legali rappresentanti*) che in quella tecnico-organizzativa (*direttori tecnici e responsabili tecnici Legge 46/90*).

4. In prima applicazione del presente regolamento, per l'assegnazione dei requisiti tecnici, in funzione delle nuove categorie, alle imprese già iscritte all'Albo si farà riferimento alla specifica "Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie" allegata al decreto Presidente della Repubblica 34/2000. Per tale finalità, si specificano le seguenti corrispondenze: categ. OS3=Vb, categ. OS28=Va e Val.

5. Il procedimento istruttorio, del precedente comma 3, avverrà entro un termine non inferiore a gg. 30 (trenta) e non superiore a gg. 90 (novanta), decorrenti dalla data del protocollo di entrata dell'istanza, e si concluderà con la comunicazione al soggetto richiedente circa l'accoglimento o meno dell'istanza di iscrizione e/o modificazione. In caso di accoglimento saranno, altresì, comunicate le specializzazioni riconosciute e certificata la struttura tecnico-organizzativa dell'impresa, che rappresenta la stessa ai soli fini dell'Albo, indipendentemente dalle qualificazioni dei soggetti della stessa impresa così come individuati dalle norme di riferimento del Registro Imprese e/o Albo Artigiani della C.C.I.A.A. e del Sistema SOA.

6. Durante il procedimento istruttorio delle richieste afferenti la modifica d'iscrizione, l'impresa è sospesa dall'Albo. Tale sospensione, automatica, decorre dalla data di presentazione dell'istanza presso l'Ente e sino alla relativa comunicazione di riscontro da parte dell'Ufficio preposto .

7. L'aggiornamento dell'Albo, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 5, è realizzato costantemente durante il corso dell'anno.

8. Si procede, anche in corso d'anno, alla cancellazione dall'Albo degli iscritti al verificarsi di una delle ipotesi previste dagli articoli 3 e 6 del presente regolamento.

Art. 5

(Cause di sospensione dall'Albo)

1. L'iscrizione all'Albo è sospesa quanto a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

a) sia in corso procedimento, ancorché non concluso, per la dichiarazione dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di altra situazione equivalente;

b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo, o procedimenti di cui all'articolo 17 lettera b), del decreto Presidente della Repubblica n. 34, del 25.01.2000 e successive modifiche e di cui all'articolo 2 del decreto Presidente della Repubblica 30/8/2000 n. 412 sostitutivo dell'articolo 75 del decreto Presidente della Repubblica 21/12/1999 n. 554;

c) sopravvenute sentenze di cui all'articolo 17 lettera c) del decreto Presidente della Repubblica n. 34, del 25.01.2000 e successive modifiche e di cui all'articolo 2 del decreto Presidente della Repubblica 30/8/2000 n. 412 sostitutivo dell'articolo 75 del decreto Presidente della Repubblica 21/12/1999 n. 554;

d) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori pubblici;

e) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

f) negligenza nell'esecuzione dei lavori pubblici;

g) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle Leggi sociali ed alle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

h) inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 2 del precedente articolo 4;

i) sequestro giudiziario dell'impresa;

2. Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c) il provvedimento di sospensione si adotta quando l'ipotesi, conformemente all'articolo 2 del decreto Presidente della Repubblica 30/8/2000 n. 412 sostitutivo dell'articolo 75 del decreto Presidente della Repubblica 21/12/1999 n. 554, si riferisce al titolare o al/i direttore/i tecnico/i o al/i responsabile/i tecnico/i Legge 46/90, se si tratti di impresa individuale; ad uno o più soci ed al/i direttore/i tecnico/i o al/i responsabile/i tecnico/i Legge 46/90, se si tratti di società in nome collettivo o società in accomandita semplice; a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed al/i direttore/i tecnico/i o al/i responsabile/i tecnico/i Legge 46/90, per ogni altro tipo di società o di consorzio.

3. Il provvedimento di sospensione viene adottato all'accertamento, da parte dell'Ufficio preposto, della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 del presente articolo. Le cause della sospensione vanno comunicate, tempestivamente, per iscritto all'interessato e devono essere determinate: la fissazione di un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per le eventuali deduzioni; la durata della sospensione e/o le condizioni per l'eventuale revoca della sospensione stessa, il nominativo del responsabile del procedimento.

4. Il provvedimento di sospensione è adottato, anche, nell'ipotesi che un'eventuale comunicazione o invito a mezzo posta ritorni al mittente con motivazioni varie correlate al destinatario (rifiutato, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, irreperibile, sconosciuto, trasferito, deceduto, indirizzo inesistente). Detto provvedimento interviene con immediatezza

senza obbligo di ulteriore comunicazione all'impresa interessata.

5. La sospensione, per un periodo pari a mesi dieci, è applicata, anche, nei casi di procedimenti di cottimo o trattativa privata per effetto dei quali gli accertamenti, ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 445/2000 e successive modificazioni, rilevano dichiarazioni non veritiere.

Art. 6

(Cause di cancellazione dall'Albo)

1. Non possono essere iscritte e sono cancellati dall'Albo le imprese a carico delle quali si verifichi uno dei seguenti casi:

a) carenza in uno solo dei requisiti di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del decreto Presidente della Repubblica n. 34, del 25.01.2000 e successive modifiche e di cui all'articolo 2 del decreto Presidente della Repubblica 30/8/2000 n. 412 sostitutivo dell'articolo 75 del decreto Presidente della Repubblica 21/12/1999 n. 554;

b) esistenza di condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti;

c) richiesta di cancellazione, da parte dell'iscritto, dall'Albo;

d) recidività o maggiore gravità nei casi di cui alle lettere e) ed h) del precedente articolo 5;

e) rilevata cessazione di attività dell'iscritto;

f) durata della sospensione per un periodo continuativo superiore a mesi dodici;

g) rilievo, dalle certificazioni delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del decreto Presidente della Repubblica 3

giugno 1998 n. 252, di tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose.

2. I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 17 comma 1 del decreto Presidente della Repubblica n. 34, del 25.01.2000 e successive modifiche e di cui all'articolo 2 del decreto Presidente della Repubblica 30/8/2000 n. 412 sostitutivo dell'articolo 75 del decreto Presidente della Repubblica 21/12/1999 n. 554, si riferiscono al titolare o al/i direttore/i tecnico/i o al/i responsabile/i tecnico/i Legge 46/90, se si tratti di impresa individuale; ad uno o più soci ed al/i direttore/i tecnico/i o al/i responsabile/i tecnico/i Legge 46/90, se si tratti di società in nome collettivo o società in accomandita semplice; a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed al/i direttore/i tecnico/i o al/i responsabile/i tecnico/i Legge 46/90, per ogni altro tipo di società o di consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'Albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'Albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del Codice Penale e dell'articolo 445, comma 2°, del Codice di Procedura Penale.

3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato all'accertamento, da parte dell'Ufficio preposto, della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 del presente articolo. Le cause della cancellazione ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicate, tempestivamente, per iscritto all'interessato il quale può formulare, entro giorni quindici dal ricevimento della comunicazione di cancellazione, proprie eventuali controdeduzioni. Trascorso il suddetto termine senza che l'interessato presenti le proprie controdeduzioni, la cancellazione risulterà definitiva. Qualora, invece, l'interessato inoltri le proprie controdeduzioni, entro il termine dei 15 gg. assegnati, l'Ufficio competente esprimerà, entro i successivi 60 gg., le determinazioni di merito circa la conferma della cancellazione o l'accoglimento delle osservazioni dell'impresa effettuando la reinscrizione all'Albo, con

decorrenza dalla data di comunicazione della revoca della cancellazione.

4. Il mancato riscontro alla comunicazione di sospensione, entro il termine fissato, determina la cancellazione dall'Albo
5. Nelle ipotesi di cancellazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 del presente articolo, non sarà data alcuna comunicazione dell'avvenuta cancellazione all'interessato

Art. 7

(Procedure di affidamento)

1. Il Dirigente di ogni settore tecnico, a seguito dell'atto amministrativo di determinazione della modalità di appalto a norma dell'articolo 24 bis del testo della Legge 11/02/1994 n. 109 coordinato con le norme delle Leggi Regionali 2/8/2002 n. 7, 19/05/2003 n. 7 e 29/11/2005 n. 16 e successive modifiche, provvede ad invitare le imprese efficacemente iscritte all'Albo nella specializzazione occorrente per l'affidamento. A tal fine per iscritti efficacemente all'Albo devono intendersi tutte le imprese iscritte ad eccezione di quelle non soggette a cancellazione e/o sospensione.
2. L'invito di cui al comma 1 del presente articolo è rivolto alle imprese iscritte nella specializzazione richiesta con il limite massimo di 25 imprese rispettando l'ordine prioritario del numero degli inviti inviati, della data di iscrizione all'Albo ed, a parità delle predette condizioni, dell'ordine alfabetico.
3. Nel conteggio degli inviti di cui al comma 2 del presente articolo devono essere inclusi oltre a quelli riferiti ai cottimi appalti anche quelli riferiti alle procedure di affidamento a mezzo trattative private.
4. L'invito di cui ai precedenti commi viene effettuato con la spedizione contemporanea, a ciascuna impresa avente diritto, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, di una richiesta di offerta, a mezzo posta prioritaria, con allegati copia del disciplinare

contenente tutti i dati per la partecipazione al cottimo e/o trattativa privata da aggiudicarsi. La richiesta d'offerta ed i disciplinari delle procedure di affidamento saranno conformi agli schemi di cui all'allegato "C" del presente regolamento. Detti schemi saranno, costantemente, adeguati dal competente Ufficio, alle innovazioni Legislative, prescindendo da ogni ulteriore forma di approvazione amministrativa.

5. Contemporaneamente alla spedizione dell'invito di cui al precedente comma 4), si provvederà, ai sensi dei commi 5° e 6° dell'articolo 29 del testo della Legge 11/02/1994 n. 109 coordinato con le norme delle Leggi Regionali 2/8/2002 n. 7, 19/05/2003 n. 7 e 29/11/2005 n. 16 e successive modifiche, alla pubblicazione, presso l'Albo Pretorio della Provincia, del Comune di Caltanissetta e presso il sito web dell'Ente, del disciplinare di cottimo, sino alla data di espletamento della procedura di affidamento. Inoltre, l'avviso di cottimo appalto è pubblicato sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici.

6. Estratto del capitolato speciale d'appalto con l'elenco delle categorie di lavoro, eventuali quantità e prezzi unitari di progetto, relazione descrittiva sintetica dei lavori e il disciplinare di cottimo, devono essere pubblicati, nel termine indicato al precedente comma 4), sul sito web dell'Ente. Inoltre copie fotostatiche di detti elaborati, esenti da qualsiasi diritto di riproduzione, sono consegnate alle imprese, validamente iscritte all'Albo, che dovessero farne specifica richiesta verbale presso gli uffici competenti.

7. La procedura di cui al comma 1 viene attivata, anche, nell'ipotesi che risulta iscritta, all'Albo, una sola impresa nella specializzazione richiesta. Qualora non risultassero iscritte all'Albo imprese con la specializzazione occorrente per l'affidamento a mezzo cottimo appalto, gli inviti saranno estesi alle imprese efficacemente iscritte all'Albo nella specializzazione ritenuta, dal Dirigente tecnico, più simile a quella occorrente.

- 8.L'invito di cui ai precedenti commi non può essere rivolto, nel corso dell'anno, all'impresa:
- a) che risulti sospesa o cancellata dall'Albo;
 - b) che nei confronti della stessa sia stato attivato il procedimento di cancellazione dall'Albo.
9. Non possono essere affidati ad una stessa impresa, da parte della Provincia Regionale di Caltanissetta e nel corso di uno stesso anno solare, lavori per importi complessivi, valutati al netto dei ribassi d'asta, superiori ad • 150.000,00, considerando cumulativamente le procedure di affidamento previste dagli articoli 24 bis e 24 comma 1 lettere a) e c) del testo della Legge 11/02/1994 n. 109 coordinato con le norme delle Leggi Regionali 2/8/2002 n. 7, 19/05/2003 n. 7 e 29/11/2005 n. 16 e successive modifiche.
10. E' fatto divieto di partecipazione alla procedura di cottimo appalto, a quelle imprese che risultino affidatarie, da parte della Provincia Regionale di Caltanissetta e nel corso dello stesso anno solare, di lavori per importi complessivi, valutati al netto dei ribassi d'asta, superiori ad • 150.000,00, considerando cumulativamente le procedure di affidamento previste dagli articoli 24 bis e 24 comma 1 lettere a) e c) del testo della Legge 11/02/1994 n. 109 coordinato con le norme delle Leggi Regionali 2/8/2002 n. 7, 19/05/2003 n. 7 e 29/11/2005 n. 16 e successive modifiche.
11. La partecipazione alle procedure di cottimo appalto è consentita oltre alle imprese alle quali è inviato l'invito anche a quelle che risultano regolarmente iscritte nell'albo nella categoria/e richiesta/e per la partecipazione.
12. Il criterio per l'individuazione dell'impresa a cui conferire il cottimo appalto è quello disposto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. Per eventuali e motivate esigenze, richiamate nel provvedimento autorizzativo di ricorso al cottimo appalto, potrà essere limitata la partecipazione alle sole imprese iscritte all'Albo nelle sezioni artigiani-cooperative e SOA e/o in possesso di una specifica certificazione di qualità.

13. Le imprese risultanti aggiudicatrici e quelle dichiarate seconde in graduatoria saranno sottoposte agli accertamenti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia e tali accertamenti sono da considerarsi come accertamenti a campione per le imprese iscritte all'Albo.

14. Nell'ipotesi che una procedura di cottimo appalto risulti infruttuosa (si intende la non aggiudicazione del cottimo pur essendoci state una o più imprese partecipanti) o deserta (si intende la non aggiudicazione del cottimo per assenza di imprese partecipanti) si provvederà alla reiterazione dell'appalto a mezzo trattativa privata di cui 24 del testo della Legge 11/02/1994 n. 109 coordinato con le norme delle Leggi Regionali 2/8/2002 n. 7, 19/05/2003 n. 7 e 29/11/2005 n. 16 e successive modifiche invitando almeno dieci imprese risultanti dal Casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici ed in possesso della categoria richiesta dall'appalto, fermo restando l'obbligo della pubblicazione dell'invito per consentire alle imprese non invitate (sia iscritte all'albo che non iscritte) di venire a conoscenza della procedura di affidamento ed eventualmente di partecipare.

Art.8

(Rapporti con Enti Pubblici)

1. Gli Enti Pubblici, per finalità connesse all'affidamento di lavori pubblici, possono, di volta in volta, avanzare istanza a questa Provincia Regionale, a mezzo posta ordinaria e/o a mezzo fax, per ottenere l'elenco delle imprese iscritte all'Albo nella categoria correlata all'affidamento da specificarsi nella medesima istanza.

2. L'Ufficio addetto alla gestione dell'Albo riscontrerà entro 30 giorni le istanze di cui al precedente comma, alle quali dovrà essere allegata l'attestazione del versamento, sullo specifico C.C.P. intestato alla Tesoreria Provinciale, di • 100,00 a rimborso, parziale, delle spese sostenute dall'Ente Provincia per la gestione dell'Albo.

Art. 9

(Norme transitorie di prima applicazione)

1. L'Albo vigente, strutturato con il precedente regolamento, deve essere adeguato a quanto previsto dalla presente regolamentazione.
2. In relazione al Decreto del 23/6/2004, del Ministero delle Attività Produttive, che istituisce l'Albo Nazionale delle Società Cooperative e sopprime il Registro Prefettizio delle Cooperative, nelle more di futuri adeguamenti normativi regionali delle Leggi 7/2002, 7/2003 e 16/2005 afferenti le società cooperative, la decorrenza dei due anni di iscrizione di cui all'articolo 2 comma 2 del presente regolamento è confermata alle Cooperative già iscritte nell'Albo Provinciale delle Imprese ed alle quali è stato certificato il requisito stesso. Per le nuove iscrizioni di cooperative all'Albo Provinciale delle Imprese, i due anni decorreranno dalla data di attribuzione del numero identificativo d'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative.
3. A tutte le imprese già iscritte all'Albo ed a quelle che saranno iscritte sarà trasmessa, gratuitamente, copia fotostatica del presente Regolamento.
4. Il Regolamento, de quo, deve essere pubblicato, permanentemente, nel sito web di questo Ente.
5. In sede di prima applicazione il presente regolamento sarà trasmesso ai Comuni della Provincia per darne la massima diffusione.